



COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 del 19.02.2019

OGGETTO:	Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote e tariffe dell'Imposta Municipale sugli Immobili (IMU). Anno 2019.
-----------------	---

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **diciannove** del mese di **febbraio**, con inizio alle ore **17.00** è stata convocata la riunione del Consiglio Comunale in seduta **straordinaria** di prima convocazione.

La seduta è pubblica.

Sono intervenuti i sigg.:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
OVIDIO LOI - SINDACO	X	
CABONI OTTAVIO	X	
COSSU ALESSANDRA		X
DESSI' GIOVANNI GABRIELE		X
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE	X	
MARONGIU SILVIA	X	
MARRAS GIUSEPPE	X	
PALA VIVIANA		X
PIRAS ANTONIO FRANCESCO		X
CASU ALDO	X	
COSSU LUIGIA MARIA PASQUALINA	X	
TOTALE PRESENTI /ASSENTI	7	4

Assiste il segretario comunale, **Dr. Pietro CARIA**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il **sig. Ovidio Loi - Sindaco**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Finanziario e dei Tributi:

Visti i seguenti commi dell'art. n. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:

- il comma 639, con il quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 703, il quale stabilisce che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"
- il comma 676, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, imponendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Considerato che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha integrato un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che, per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esso equiparate, siano finanziate detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

Visto il comma 14 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016), il quale ha istituito l'esenzione della TASI sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che l'esenzione di cui al punto precedente è prevista non solo per il possessore che utilizza l'appartamento come abitazione principale, ma anche per il detentore (comodatario) che impiega l'immobile come propria abitazione principale, e non nelle altre ipotesi (ad esempio, la casa affittata per finalità diverse, il negozio, lo studio, ecc.); l'occupante, infatti, in base alla disciplina TASI, è tenuto a pagare una parte del tributo complessivamente gravante sull'immobile, compresa tra il 10 e il 30%, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale;

Visti i seguenti commi dell'art. n. 1 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016):

- il comma 10 - lettera b), secondo il quale: *"la base imponibile è ridotta del 50% per le unità*

immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

– *il comma 26, secondo il quale: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 30.12.2004, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge n. 191 del 23.12.2009, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 08.04.2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 06.06.2013, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 27.12.2013, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000;*

– *il comma 13, con il quale, a decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei Comuni presenti nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18.06.1993;*

Preso atto che:

- *la TASI e l'IMU hanno il medesimo presupposto impositivo;*
- *il Comune di Ula Tirso, sulla base della predetta circolare, risulta classificato come “Non montano”, dalla quale deriva l'esenzione dell'imposta sui terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali;*

Preso atto che:

- *l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27.12.2013, modificato dall'art. 1, comma 1 della Legge n. 68/2014, e dall'art. 1, comma 679, della Legge n. 190/2014, dispone che: “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 6*

dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;

ATTESO che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 ha previsto la proroga al 28.02.2019 del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 ha ulteriormente prorogato al 31.03.2019 il termine di cui al punto precedente;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTA la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018;

VISTO il regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 con deliberazione C.C. n° 7 del 30.6.2014 e modificato con precedente deliberazione n° 7 in data 28.04.2016;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico EE.LL.;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il T.U.E.L. D. Lgs. N°267/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

DI APPROVARE per l'anno 2019, le misure di cui al prospetto che segue, concernenti le tariffe e le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	5,00
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A1 - A8 - A9).....	4,00
3	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale	0,00
4	Immobili Categoria D	7,60
4	Immobili Locati.....	5,00
5	Aree Edificabili.....	5,00
6	Terreni Agricoli	0,00

DI APPROVARE per l'anno 2019, le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (Categoria Catastale A1 - A8 - A9)	200,00
2	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale	0,00

DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di approvazione.

DI DICHIARARE, con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, stante l'urgenza di dare esecuzione alla presente.-

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Grazia Loi

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del **26.02.2019**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria